

DOCUMENTO RECANTE LA DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

1 Premessa

La MiFID (*Market in Financial Instruments Directive*) è una direttiva europea che, intervenendo sulla regolamentazione dei mercati finanziari europei, si pone l'obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori, l'efficienza e l'integrità dei mercati finanziari stessi.

L'intervento normativo ha un particolare rilievo in tema di *best execution*. Il concetto di *best execution*, o migliore esecuzione, implica infatti che gli intermediari adottino tutte le misure ragionevoli e mettano in atto meccanismi efficaci per ottenere, allorché eseguano ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

Tale disciplina si pone l'obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori, siano essi clienti al Dettaglio o clienti Professionali.

La disciplina non si applica invece alla clientela Qualificata ad eccezione dei seguenti casi:

- le controparti Qualificate richiedano, per se stesse e/o per i propri clienti verso cui effettuano ricezione e trasmissione ordini, un livello di protezione maggiore, in via generale o per singola transazione;
- si svolga nei loro confronti il servizio di gestione di portafogli.

La *best execution* si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi ammessi a negoziazione su un Mercato Regolamentato o meno e a prescindere dalle sedi di esecuzione, che possono essere i Mercati Regolamentati, i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) ed i mercati non ufficiali (ossia i mercati informali, come Bloomberg o la contropartita diretta con l'intermediario), con riferimento ai servizi di investimento di negoziazione in conto proprio, esecuzione degli ordini e ricezione e trasmissione degli ordini.

La Banca è tenuta a consegnare al cliente, prima di dar luogo alla prestazione del servizio di investimento, il presente DOCUMENTO RECANTE LA DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ed a richiedere il consenso sullo stesso da parte del cliente medesimo.

2 Best Execution - Scelte operative

La Banca ha adottato tutte le misure atte a garantire il miglior risultato possibile (c.d. "*best execution*") ai propri clienti, al dettaglio e professionali, nella prestazione dei servizi di investimento di negoziazione in conto proprio, esecuzione degli ordini e ricezione e trasmissione degli ordini.

La Banca, nell'esecuzione di un ordine, segue tutte le misure ragionevoli volte all'ottenimento del miglior risultato possibile (*best execution*), tenendo conto dei fattori elencati nella sezione 2.1, salvo specifiche disposizioni così come definite nella sezione 2.3.

Al momento la Banca ha attribuito una stessa gerarchia di fattori per qualsiasi tipologia di ordine/strumento finanziario/cliente.

2.1 Fattori di Best Execution

La Banca, al fine di garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile (*best execution*) ai propri clienti, considera rilevanti per la propria strategia di esecuzione, nell'ordine di priorità sotto indicato, i seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (corrispettivo totale): oltre al prezzo dello strumento finanziario rientrano quindi nella definizione del corrispettivo totale tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente collegati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario;
- rapidità dell'esecuzione e probabilità di esecuzione e regolamento;
- dimensioni dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

2.2 Sedi di esecuzione

Sulla base della gerarchia dei fattori definita e mediante un'analisi dell'attuale situazione dei mercati finanziari, la Banca ha selezionato le sedi di esecuzione degli ordini e gli intermediari negoziatori che garantiscono *in modo duraturo* il miglior risultato possibile per il cliente e ha provveduto a stabilire meccanismi efficaci per la corretta esecuzione dell'ordine (c.d. *dispositivi di esecuzione*). Le sedi di esecuzione possibili sono i Mercati Regolamentati, i Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) e l'esecuzione in conto proprio da parte dell'intermediario.

Al momento la Banca non prevede di eseguire ordini su strumenti ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati/MTF al di fuori degli stessi. La Banca richiede comunque al cliente (diverso dalle controparti Qualificate) un consenso espresso sotto forma di accordo generale ad effettuare l'esecuzione di ordini al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un MTF, qualora l'esecuzione al di fuori di detti mercati si renda necessaria nell'interesse del cliente.

Nello specifico:

- Gli ordini su strumenti finanziari ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati Comunitari, anche se inoltrati ad un intermediario negoziatore, verranno preferibilmente eseguiti sui Mercati Regolamentati Comunitari in quanto al momento non si ritiene vi siano sedi di esecuzione alternative che abbiano un adeguato livello di liquidità rispetto a detti mercati.

Sono stati conclusi accordi con gli intermediari negoziatori, laddove non si abbia l'accesso diretto ai mercati, al fine di ottemperare a tale prescrizione. È possibile che, qualora vi siano condizioni migliori, il negoziatore esegua l'ordine fuori dai Mercati Regolamentati Comunitari.

- Gli intermediari negoziatori, per gli strumenti finanziari per i quali la Banca trasmette gli ordini, sono stati selezionati sulla base di criteri di efficienza dal punto di vista dei costi, di efficacia nell'esecuzione/trasmisione dell'ordine, di compatibilità della propria gerarchia dei fattori con quella definita dalla Banca. L'elenco degli intermediari negoziatori selezionati è disponibile in allegato (vedi All. A) e sul sito www.ubibanca.it ove compariranno anche eventuali modifiche. La Banca si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere qualsiasi intermediario negoziatore quando sia ritenuto necessario per assicurare il miglior risultato possibile.
- Per alcuni strumenti finanziari non ammessi a negoziazione sui Mercati Regolamentati Comunitari, la Banca potrà trasmettere l'ordine ad un intermediario negoziatore, se disponibile, oppure eseguirà gli ordini in conto proprio, ossia in contropartita diretta con il cliente, fermi restando tutti gli obblighi assunti dalla Banca in tema di *best execution*.

2.3 Disposizioni specifiche

È previsto che il cliente possa, nel conferire un ordine, richiedere che l'ordine venga eseguito seguendo le sue disposizioni specifiche. Il cliente, nell'inoltrare una disposizione specifica, dovrà comunque considerare i seguenti punti:

- tale disposizione specifica non permetterà alla Banca di applicare all'ordine le regole di *best execution* precedentemente descritte;
- qualora l'ordine presenti istruzioni parziali, questo viene eseguito secondo le istruzioni ricevute mentre in relazione alla parte dell'ordine non oggetto di disposizioni specifiche, la Banca applicherà la prassi operativa di *best execution* descritta in questa *policy*.

2.4 Monitoraggio e revisione della policy

La Banca si impegna ad effettuare in via continuativa un monitoraggio dell'efficacia della propria strategia di esecuzione degli ordini e della propria strategia di trasmissione degli ordini con l'obiettivo di correggere ogni eventuale carenza riscontrata.

La Banca effettuerà una revisione periodica della propria *execution policy* quantomeno con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali, tali da influenzare la capacità di ottenere la *best execution*.

La Banca notificherà tempestivamente al cliente ogni modifica essenziale apportata alla strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini.

3 Execution Policy

3.1 Titoli azionari, obbligazionari e derivati ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati Comunitari

Gli ordini su tutti i titoli azionari, obbligazionari e derivati ammessi a negoziazione sui Mercati Regolamentati Comunitari saranno eseguiti preferibilmente su tali Mercati. Non sono ricompresi i titoli obbligazionari quotati su Mercati Regolamentati Italiani (vedi paragrafo successivo). La Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione ordini, per gli ordini ricevuti dalla propria clientela (ovvero in relazione agli ordini della clientela delle Banche Rete del Gruppo UBI), inviando gli stessi ad IW Bank, intermediario del Gruppo UBI, o ad altri intermediari negoziatori di primario standing che presentino la medesima gerarchia dei fattori indicata dalla Banca per la trasmissione degli ordini sugli strumenti in oggetto.

3.2 Titoli obbligazionari ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati italiani

Gli ordini su tali titoli obbligazionari verranno eseguiti sui Mercati Regolamentati Italiani. La Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione o di esecuzione degli ordini, per gli ordini ricevuti dalla propria clientela (ovvero in relazione agli ordini della clientela delle Banche Rete del Gruppo UBI), gestendo gli stessi con le seguenti modalità:

- o se inferiori ad 1.000.000 di euro, essi verranno trasmessi ad IW Bank, intermediario del Gruppo UBI, che provvederà ad eseguire l'ordine sul MOT o,
- o se superiori ad 1.000.000 €, essi verranno eseguiti dalla Banca, che accede direttamente ai Mercati Regolamentati MTS/Bond Vision.

3.3 Titoli non ammessi a negoziazione su Mercati Regolamentati Comunitari

Relativamente agli strumenti finanziari in oggetto, la Banca prevede di trasmettere gli ordini ad IW Bank o altri intermediari negoziatori di primario standing che presentino la medesima gerarchia dei fattori indicata dalla Banca per la trasmissione degli ordini sugli strumenti in oggetto. Qualora per tali strumenti gli intermediari negoziatori prescelti (IW Bank o altri) non accedano ai Mercati Regolamentati non Comunitari, o gli strumenti finanziari non siano ammessi a negoziazione in nessun Mercato Regolamentato, la migliore rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento è garantita con la negoziazione in conto proprio in quanto gli strumenti finanziari in oggetto non sono ammessi a negoziazione in Mercati Regolamentati Comunitari e quindi potrebbero presentare problematiche di liquidità. L'accentramento dell'operatività presso la Banca permette di offrire buoni livelli di liquidità e di efficienza. Pertanto la Banca negozierà l'ordine su tali strumenti finanziari in conto proprio sulla base di ordini ricevuti dalla propria clientela (ovvero in relazione agli ordini della clientela delle Banche Rete del Gruppo UBI).

La determinazione del prezzo dei titoli non ammessi a negoziazione in Mercati Regolamentati da parte della Banca avviene utilizzando la media dei prezzi in vendita o in acquisto indicato dalle controparti autorizzate e specializzati nella quotazione di tale tipologia di strumenti finanziari (o di un valore compreso tra il minimo ed il massimo prezzo in acquisto/vendita) sulla pagina *multi-contributor* "ALLQ" di Bloomberg. Se il prezzo non è disponibile esso viene richiesto all'emittente o calcolato mediante *benchmarking* o modelli di valutazione interni di prassi comune del mercato.

Ove necessario l'esecuzione di ordini su titoli azionari non ammessi a negoziazione in Mercati Regolamentati avviene solo ed esclusivamente al prezzo fornito dall'emittente.

3.4 Derivati OTC

Per tali strumenti, per i quali non esistono Mercati Regolamentati sui quali possano essere scambiati e che presentano caratteristiche di scarsa standardizzazione, la rapidità e garanzia di esecuzione, fattori preminenti nella gerarchia dei fattori di *best execution*, sono ottenute negoziando l'ordine in conto proprio. Pertanto la Banca negozierà in contropartita diretta i derivati OTC con la propria clientela.

Il prezzo dello strumento viene definito dalla Banca nel rispetto della comune prassi di mercato utilizzando metodologie di calcolo che considerino le componenti di carattere finanziario, ossia la componente necessaria a neutralizzare i rischi di mercato ed il rischio di controparte e la componente commerciale, ossia la remunerazione del servizio e dei costi di struttura.

ALL. A Lista dei negozianti

La Banca trasmette gli ordini relativi a strumenti finanziari ai seguenti negozianti:

- IW Bank
- Banca Akros
- Banca IMI
- JP Morgan
- Centrosim
- Dresdner Bank
- UBM